



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE
90054100376

NATURA GIURIDICA
12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE TURTLES OF THE ADRIATIC ORGANIZATION-ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

TIPO ATTIVITÀ
949960 - ORGANIZZAZIONI PER PROMOZIONE E DIFESA DI ANIMALI E AMBIENTE

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO
VIA TANARI 431/A

C.A.P.
40024

COMUNE
CASTEL SAN PIETRO TERME

PROV.
BO

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE
FRRNDR91E30C265G

CODICE CARICA
1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE FERRARI ANDREA

DATA 28/05/2018

IL FUNZIONARIO

UFFICIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UT BOLOGNA 1



ATTO COSTITUTIVO DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

L'anno 2018 il mese di maggio il giorno 18 in Bologna (BO) in via Morgagni 11 presso lo studio della Dottoressa Marzia Lodi, dottore commercialista, sono presenti i seguenti signori:

FERRARI ANDREA nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 30.05.1991, residente a Castel San Pietro Terme (BO) cap 40024 in via Tanari 431/a, codice fiscale FRR NDR 91E30 C265G

MARISALDI LUCA nato a Bologna (BO) il 28.10.1992, residente a Molinella (BO) cap 40062 in via Giuriolo Antonio 36, codice fiscale MRS LCU 92R28 A944N

TORRESAN ANDREA nato a Treviso (TV) il 10.09.1991, residente a Treviso (TV) cap 31100 in via San Antonino 176, codice fiscale TRR NDR 91P10 L407K

FERRARI GIORGIA nata a Castel San Pietro Terme (BO) il 18.09.1988, residente a Bologna (BO) cap 40139 in via Benozzo Gozzoli 2, codice fiscale FRR GRG 88P58 C265I

ZUFFI FRANCESCO nato a Bologna (BO) il 6.11.1990, residente a San Lazzaro di Savena (BO) cap 40068 in via Luigi Fantini 14, codice fiscale ZFF FNC 90S06 A944U

RUGGERI ANDREA nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 13.07.1991, residente a Castel San Pietro Terme (BO) cap 40024 in via M.K. Gandhi 5, codice fiscale RGG NDR 91L13 C265W

FIMIANI EMILIO nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 26.11.1991, residente a Castel San Pietro Terme (BO) cap 40024 in via Tanari 431/a, codice fiscale FMN MLE 91E26 C265M

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione **non riconosciuta** avente la seguente denominazione:

TURTLES OF THE ADRIATIC SEA ORGANIZATION Organizzazione di Volontariato

ART. 2 L' ODV ha sede legale in Castel San Pietro Terme (BO) in Via Tanari n. 431/a

ART.3 L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'associazione si prefigge i seguenti scopi:

- Ricerca scientifica e monitoraggio della fauna e degli habitat marini, in particolare tartarughe marine e cetacei, a livello regionale e nazionale con particolare riferimento allo studio dell'ecologia e della biologia delle specie presenti nel Nord Adriatico,
- Ricerca finalizzata alla mitigazione ed alla eliminazione dell'impatto antropico sulla sopravvivenza dei cetacei e delle tartarughe marine, e sugli ambienti marino costieri volta anche alla salvaguardia di detto ambiente, utile alla tutela della salute pubblica dalle minacce ambientali quali l'inquinamento marino-costiero,
- Sensibilizzazione, divulgazione e didattica ambientale con particolare riferimento ad habitat e specie marino costiere della regione Emilia Romagna
- Collaborazione con gli atenei, enti ed associazioni ambientaliste sul territorio nazionale e locale,
- Altre attività che attraverso interventi di tipo educativo e/o terapeutico possano migliorare la qualità della vita delle persone e più in generale la salvaguardia della salute pubblica.

ART. 4 L'organizzazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'organizzazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci, modalità con cui esaminare i libri sociali.

ART. 6 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, ovvero fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2020, il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri e nominano a farne parte i signori:

FERRARI ANDREA

MARISALDI LUCA

TORRESAN ANDREA

A Presidente viene eletto il Signor FERRARI ANDREA.

Per le altre cariche vengono eletti:

Sig. MARISALDI LUCA Segretario

Sig. TORRESAN ANDREA Tesoriere

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2018.

È parte integrale del presente atto lo statuto, composto da 17 articoli, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. FERRARI ANDREA *Andrea ferrari*

Sig. MARISALDI LUCA *L. Me*

Sig. TORRESAN ANDREA *Andrea Torresan*

Sig. FERRARI GIORGIA *Giorgia ferrari*

Sig. ZUFFI FRANCESCO *Franco Zuffi*

Sig. RUGGERI ANDREA *Andrea Ruggeri*

Sig. FIMIANI EMILIO *Emilio Fimiani*



Bologna, 19 maggio 2019

Registrazione N. 3851
10
3
€ 200,00
28/5/19

TAO
TURTLES OF THE ADRIATIC ORGANIZATION
STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA

Articolo 1

- E' costituita un'associazione con la denominazione "Turtles of the Adriatic Organization" in abbreviazione "TAO"
- L'associazione non persegue finalità politiche o sindacali, non ha fini di lucro ed ha struttura democratica.
- L'associazione nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta a terzi utilizzerà la locuzione Organizzazione di Volontariato o, alternativamente, l'acronimo OdV ed, in vigenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 pubblicato nella G.U. n. 179 del 2.8.2017, Supplemento Ordinario n. 43, comunemente detto codice del terzo settore (Cts) la locuzione Ente del Terzo Settore o, alternativamente l'acronimo ETS, nonché, il riferimento all'iscrizione del Registro unico nazionale del Terzo settore - RUNTS.

Articolo 2

2.1 L'associazione ha sede legale in Castel San Pietro Terme (BO) via Tanari n. 431/A.

Articolo 3

3.1 L'associazione "Turtles od the Adriatic Organization" intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in via esclusiva o prevalente, mediante lo svolgimento di una o



più attività di interesse generale, più precisamente l'associazione intende svolgere le proprie attività come segue:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'associazione si prefigge i seguenti scopi:

- Ricerca scientifica e monitoraggio della fauna e degli habitat marini, in particolare tartarughe marine e cetacei, a livello regionale e nazionale con particolare riferimento allo studio dell'ecologia e della biologia delle specie presenti nel Nord Adriatico,
- Ricerca finalizzata alla mitigazione ed alla eliminazione dell'impatto antropico sulla sopravvivenza dei cetacei e delle tartarughe marine, e sugli ambienti marino costieri volta anche alla salvaguardia di detto ambiente, utile alla tutela della salute pubblica dalle minacce ambientali quali l'inquinamento marino-costiero,
- Sensibilizzazione, divulgazione e didattica ambientale con particolare riferimento ad habitat e specie marino costiere della regione Emilia Romagna
- Collaborazione con gli atenei, enti ed associazioni ambientaliste sul territorio nazionale e locale,
- Altre attività che attraverso interventi di tipo educativo e/o terapeutico possano migliorare la qualità della vita delle persone e più in generale la salvaguardia della salute pubblica.

Per il perseguitamento dei propri scopi l'associazione "Turtles of the Adriatic Sea Organization" può:

- Promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale e territoriale anche in collaborazione con altre associazioni, istituzioni scolastiche, enti locali e simili,



- Occuparsi di recupero ambientale, risanamento di strutture di qualsiasi genere e bonifica di ambienti litoranei,
- Collaborare alla gestione o gestire direttamente secondo le esigenze del pubblico interesse proprietà anche immobili di valore ambientale, naturale ed anche storico-monumentale
- Promuovere, realizzare e/o gestire l'istituzione di oasi naturalistiche, centri di protezione ambientale, parchi naturali, riserve, centri di recupero della fauna selvatica, musei tematici
- Amministrare e gestire beni a qualunque titolo posseduti
- Organizzare lezioni frontali, incontri di sensibilizzazione, raccolte fondi, mostre, eventi e convegni aperti al pubblico,
- Organizzare giornate di ricerca e/o sensibilizzazione con escursioni in mare o a terra,
- Elaborare, produrre e diffondere materiale illustrativo ed audio/video sia per uso proprio che per conto di terzi del settore,
- stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati

10)Promuovere l'approvazione di regolamenti e norme inerenti la tutela ambientale e svolgere attività di orientamento di tutte le forze sociali nell'adozione di provvedimenti di salvaguardia ambientale

11)Promuovere e svolgere attività di vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme vigenti a tutela dell'ambiente in tutte le sue concezioni,

12)Attuare ogni altra iniziativa od esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al fine del raggiungimento degli scopi che precedono.

3.2 Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali gratuite e volontarie fornite dai propri associati volontari.

3.3 L'attività degli associati volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale beneficiario, agli associati volontari possono soltanto essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, le stesse dovranno essere debitamente documentate ed il rimborso sarà effettuato nel rispetto



dei limiti prefissati dal Consiglio direttivo dell'associazione, oltre che delle norme vigenti per il terzo settore, in particolare con quanto previsto dall'art. 17 del CTS. Il rimborso delle spese sostenute dal volontario, previa delibera del Consiglio Direttivo in merito alla tipologia di spese, potrà aver luogo anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, purchè dette spese non superino l'importo di 10 euro giornalieri e di 150 mensili. Sono in ogni caso vietati i rimborsi di tipo forfetario.

3.4) E' prevista la possibilità di esercitare anche attività diverse rispetto a quelle contemplate nel presente articolo ma dette attività non potranno che essere secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 D. Lgs. 117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Articolo 4

4.1 L'associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento.

ASSOCIATI - PATRIMONIO

Articolo 5

5.1 Possono far parte dell'associazione persone fisiche, nonché enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, ma il numero degli appartenenti al Terzo Settore che non siano Organizzazioni di Volontariato non potrà mai superare il cinquantapercento del numero di queste ultime:

- a) del mondo scientifico,
- b) della produzione di servizi e simili,
- c) delle organizzazioni animaliste e per il benessere animale,
- d) delle istituzioni governative, che, interessate alla materia, ne

condividano gli scopi sopra indicati e ne divengano associati secondo le formalità di cui al presente statuto.

Gli organismi di cui sopra nomineranno un proprio delegato che rappresenterà a tutti gli effetti il soggetto giuridico associato esercitandone diritti e doveri.

5.2 Essi partecipano alla vita dell'associazione, godono di uguali prerogative con riferimento all'elettorato attivo e passivo e si distinguono in:

1 associati fondatori, persone fisiche che assumono l'iniziativa di creare l'associazione;

2 associati ordinari, tutti coloro che entreranno successivamente a far parte dell'associazione, sia persone fisiche nonché enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro,;

3 associati sostenitori, coloro che, soggetti privati o pubblici, versino un contributo straordinario a favore dell'associazione;

4 associati onorari, coloro che, per particolari benemerenze, siano ammessi a far parte dell'associazione, gli stessi sono esentati dall'obbligo del versamento della quota sociale, non possono assumere cariche direttive e possono partecipare alle assemblee con parere meramente consultivo, senza diritto di voto.

5.3 L'adesione all'associazione ha durata illimitata e comporta per tutti gli associati il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non determina infatti alcuna differenza tra gli stessi né' alcuna diversità di trattamento, eccezion fatta per gli associati onorari; tutti gli associati partecipano pariteticamente alla vita dell'associazione.

5.4 Per essere ammessi a far parte dell'associazione gli interessati devono:

a) presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che deciderà sull'ammissione, dopo averla compiutamente valutata; l'ammissione s'intenderà efficace se entro 40 giorni dalla presentazione della domanda il Consiglio Direttivo non disporrà il diniego della stessa.

b) accettare incondizionatamente il presente statuto uniformandosi alle sue clausole ed a quelle dell'eventuale regolamento interno emanato dal Consiglio Direttivo come disciplina di dettaglio.

5.5 Ogni associato che abbia puntualmente effettuato il pagamento della

quota annuale, potrà esercitare i diritti statutari.

Articolo 6

- 6.1 La qualità di associato si perde oltre che per cause naturali, per dimissioni (da presentarsi in forma scritta almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno), morosità o indegnità. La qualità di associato si perde altresì nel caso in cui, a causa del mancato pagamento delle quote associative, il Consiglio Direttivo rilevi la morosità per due anni consecutivi (fino all'approvazione del bilancio relativo al secondo anno successivo a quello in cui il pagamento della quota è stato omesso) e si pronunci conseguentemente sulla decadenza della qualità di associato; il semplice ritardo nel pagamento della quota associativa, comporta invece la sospensione dell'esercitabilità dei diritti spettanti all'associato, quali ad esempio il diritto di partecipare e votare in assemblea fino al momento in cui la/e quote non versate vengano corrisposte integralmente.
- 6.2 L'indegnità e la conseguente esclusione verranno dichiarate dal Consiglio Direttivo, quando l'associato con comportamento non idoneo o in qualunque altro modo, danneggi materialmente o moralmente l'associazione o si comporti in modo non conforme ai principi dettati dal presente statuto o derivanti da delibera dell'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.
- 6.3 Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili; gli associati che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati ne' hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
- 6.4 Chi tra i soci, per sua libera scelta, svolge attività a favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per raggiungere gli scopi statutari, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro, neanche indiretto è definito socio volontario e come tale sarà iscritto nell'apposito registro in cui vengono iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito intrattenuto con l'associazione. L'associazione provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità

civile verso terzi.

Articolo 7

- 7.1 La quota associativa annua e relativa modalità di pagamento viene fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
- 7.2 Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote degli associati, da lasciti di enti o di privati, eventuali contributi e/o erogazioni liberali, eventuali beni mobili od immobili di proprietà dell'associazione, eventuali eccedenze di bilancio, fondi di riserva nonché da finanziamenti per la realizzazione di iniziative e progetti di sviluppo.
- 7.3 Potranno concorrere altresì alla formazione del patrimonio associativo, anche i proventi delle attività varie dell'associazione ed ogni altra entrata con il carattere della saltuarietà che concorra ad incrementarlo, quali eventuali fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore.
- 7.4 Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività istituzionale ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8

- 8.1 Sono organi dell'associazione:
L' Assemblea degli associati;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il Tesoriere;
Il Segretario.

ASSEMBLEE

Articolo 9

- 9.1 L'Assemblea Generale, **organo sovrano dell'associazione**, ha il potere di:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo e definire il numero dei componenti;
 - b) approvare la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e tracciare le linee di attività per l'anno successivo;
 - c) approvare il bilancio annuale;
 - d) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, le modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione, nonché la trasformazione, la fusione e la scissione;
 - e) Approvare il Regolamento interno dell'associazione;
 - f) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti, disporne l'eventuale revoca;
 - g) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 9.2 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
- 9.3 Gli associati sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo mediante comunicazione scritta inviata per posta o e-mail a ciascun associato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione della data, l'ora, il luogo, e l'Ordine del Giorno. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, di almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- E' ammessa la riunione dell'Assemblea degli associati secondo il sistema di videoconferenza a condizione che.
- Sia consentito al presidente dell'Assemblea di accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'Assemblea, nonché di constatare e proclamare i risultati di votazione,
 - Sia consentito al Segretario in veste di verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione,
 - Sia consentito agli intervenuti di prendere visione di documenti, di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno,
 - Vengano indicati nell'atto di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura dell'Associazione ai quali i convenuti potranno accedere.

- 9.4 L'assemblea oltre che dal Presidente come disposto dall'art. 11 del presente statuto potrà essere convocata su iniziativa di tanti soci quanti rappresentino almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto; la convocazione dovrà aver luogo entro e non oltre 30 giorni dalla data di richiesta, pena la decadenza del Consiglio Direttivo.
- 9.5 Le deliberazioni assembleari dovranno essere trascritte in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, nominato dall'assemblea stessa, e chiunque porrà prenderne visione.
- 9.6 L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno in relazione all'importanza delle decisioni da adottare, nonché per deliberare sulle modificazioni dello statuto associativo e sull'eventuale scioglimento dell'associazione. Può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei soci effettivi.
- 9.7 Per le convocazioni valgono le stesse modalità previste per l'assemblea ordinaria.
- 9.8 L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
- 9.9 Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato, sia esso persona fisica o giuridica, spetta un solo voto.
- 9.10 L'assemblea ordinaria in prima convocazione delibera validamente a maggioranza dei voti degli aventi diritto; in seconda convocazione, delibera a maggioranza semplice dei voti presenti. L'assemblea straordinaria avente ad oggetto modifiche statutarie delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino la maggioranza degli iscritti.
- 9.11 Per le deliberazioni di trasformazione, scissione, fusione e di scioglimento dell'associazione, e della conseguente devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati tanto in prima che in seconda convocazione.
- 9.12 Gli associati possono farsi rappresentare soltanto da altri associati.
- 9.13 Le deleghe devono essere fatte per iscritto. Comunque la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di un associato.



AMMINISTRAZIONE

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 10

10.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, tutti eletti dall'Assemblea Generale che nomina espressamente il Presidente. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un eventuale Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. E' vietata l'attribuzione di cariche di diritto. E' vietato altresì l'elezione di organi monocratici così come l'attribuzione di voti doppi assegnati al Presidente o ad altri membri a qualsiasi titolo. Nessun componente il consiglio direttivo potrà essere ammesso per cooptazione, tranne quanto previsto all'art. 10.4.

10.2 La carica di Tesoriere e Segretario può essere anche cumulabile.

10.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, ed i suoi membri potranno essere rieletti.

10.4 Nel caso di scomparsa, dimissioni o cessazione per qualsiasi altra causa di un membro del Consiglio direttivo, il Consiglio stesso provvederà a nominare un nuovo membro che resterà in carica per la residua durata del Consiglio, questa nomina dovrà essere ratificata dall'Assemblea dei soci, la prima utile, successiva all'evento. La stessa nominerà o confermerà, se del caso, la carica di Presidente.

10.5 Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi associativi e per la gestione ed amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

10.6 In particolare al Consiglio Direttivo compete:

- 3 la formulazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- 4 la determinazione delle quote associative annuali;
- 4 l'attribuzione degli incarichi interni;
- 5 ogni atto e/o provvedimento relativo agli associati;
- 6 la stesura ed approvazione di un eventuale regolamento interno in disciplina di dettaglio;
- 7 è demandata al Consiglio direttivo ogni decisione in merito alle controversie che dovessero insorgere tra gli associati o tra gli



associati e l'associazione.

- 10.7 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.
- 10.8 La convocazione è fatta mediante lettera, o e-mail, contenenti l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, inviata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, almeno otto giorni prima dell'adunanza, è ritenuta valida la convocazione che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.
- 10.9 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
- 10.10 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza anche di quest'ultimo, da un altro membro del Consiglio Direttivo su designazione dei presenti.
- 10.11 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, previa regolare convocazione, qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
- 10.12 E' ammessa la riunione del Consiglio Direttivo secondo il sistema della Videoconferenza con le modalità individuate al punto 9.3 per quanto attiene l'Assemblea Generale degli Associati.
- 10.13 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 10.14 Delle adunanze del Consiglio viene redatto verbale a cura del segretario, firmato da questo e dal Presidente. Gli associati hanno diritto di prendere visione dei verbali del Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE

Articolo 11

- 11.1 Il Presidente dell'associazione è nominato dall'Assemblea Generale, rappresenta a tutti gli effetti l'associazione, anche nei confronti di terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'assemblea generale degli associati ed il Consiglio Direttivo, coordina le attività dell'associazione, cura l'adempimento dell'ordinaria



amministrazione, l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, nei casi urgenti, prende decisioni da poi sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva; in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, tutte le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente, ove nominato.

TESORIERE

Articolo 12

12.1 Il Tesoriere, eletto in seno al Consiglio Direttivo, tiene i libri contabili, predisponde il rendiconto di gestione consuntivo e preventivo, dà pratica attuazione agli adempimenti derivanti dalle leggi fiscali, provvede ai pagamenti, operando sui conti intestati all'associazione con facoltà di aprire e chiudere i conti correnti ed emettere assegni.

SEGRETARIO

Articolo 13

13.1 Il Segretario, anch'esso eletto in seno al Consiglio Direttivo, svolge tutte le mansioni inerenti la segreteria dell'associazione e collabora con il Presidente e l'eventuale Vice presidente. E' responsabile della gestione dell'ufficio, dell'archivio generale e controlla la gestione dei dati e dei nominativi.

Articolo 14

14.1 Tutte le cariche associative attribuite sono a carattere gratuito, salvo il rimborso di spese documentate ed entro i precisi limiti che verranno stabiliti tempo per tempo dall'organo Amministrativo sostenute per ragioni dell'Ufficio ricoperto.

BILANCIO - LIBRI SOCIALI

Articolo 15



- 15.1 Il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario o rendiconto di gestione, con indicazione dei proventi e degli oneri e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguitamento delle finalità statutarie preventivo e consuntivo, o, ricorrendone i presupposti il rendiconto finanziario per cassa, deve essere redatto ogni anno dal Consiglio Direttivo e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio, come sopra definito, sarà depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore.
- 15.2 L'associazione, in conformità con le finalità non di lucro, non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.
- 15.3 Le eventuali risultanze attive alla chiusura di ogni singolo rendiconto annuale verranno devolute all'incremento delle attività sociali.
- 15.4 L'Associazione oltre alle scritture contabili di supporto al bilancio ed al registro dei volontari, provvederà alla tenuta di:
- a) libro degli associati
 - b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- 15.5 Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

SCIOLIMENTO

Articolo 16

- 16.1 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
- 16.2 Il patrimonio dell'associazione residuo allo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 D. Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione senza fini di lucro, con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 9 del citato D. Lgs.

RINVIO

Articolo 17

17.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento all'eventuale regolamento interno adottato dall'associazione e alle disposizioni di legge speciali vigenti in materia di associazioni e di enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alle previsioni di cui al D. Lgs. 117/2017.




**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

--	--

2. DELEGA IRREVOCABILE A

--	--

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

--	--

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

4. **TURTLES OF THE ADRIATIC ORGANIZATION**

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

CASTEL SAN PIETRO TERME

PROV.

giorno

mese

anno

CODICE FISCALE

90054100376

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

5.

NOME

DATA DI NASCITA

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

giorno

mese

anno

CODICE FISCALE

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T G D	sub. codice (*)
-------	-----------------

1	1	1
---	---	---

1	1	1
---	---	---

R P	2	0	1	8
-----	---	---	---	---

Anno

Numero

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

1	0	9	7
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1

200,00
,
,
,
,
,
,
,
,
,
200,00

1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

DUE CENTO/00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
giorno	04	601
mesi		2100
anno		

11/137 07	28-05-18	R2
0100	€*200,00*	
F2VV 0100	€**	
C.F. 90054100376		